



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 9 DEL 13/02/2021**

#### OGGETTO

#### PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
ARTIOLI GIUSEPPE	Sindaco	P
COCCONI MARCO	Assessore	P
MAGNANI SIMONA	Assessore	P
FONTANESI DANIELE	Assessore	P
MORI CLAUDIO	Assessore	P

Presenti: 5	Assenti: 0
-------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

La seduta si svolge in videoconferenza a causa emergenza da Covid-19

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater dell'art. 1 Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nel testo vigente, che prevedono:

- *“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*

*a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016);*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*

*- 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);*

*- 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);*

*- 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)";*

#### **RILEVATO CHE:**

- le linee guida ministeriali per la pianificazione dei fabbisogni, di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le predette linee guida costituiscono una metodologia operativa di orientamento cui le Amministrazioni devono adeguarsi e, in particolare, gli enti territoriali sono legittimati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (paragrafo 1, ultimo capoverso, delle linee guida);
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) si sviluppa, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, in prospettiva triennale e annualmente può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale; inoltre possono essere apportate modifiche in corso d'anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, con atto adeguatamente motivato (paragrafo 2, capoverso "Visione triennale del PTFP e cadenza annuale" delle linee guida");

**DATO ATTO** che, ad oggi, il Comune di Campegine rispetta il principio di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio della spesa di personale del triennio 2011 - 2013, come previsto dalle disposizioni vigenti;

**DATO ATTO** inoltre che il Comune di Campegine rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232) e che, per l'esercizio 2019 e successivi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare nr. 3 del 14/02/2019 ha fornito dettagliati chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

**DATO ATTO** che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

**RICHIAMATO** l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019 il quale prevede che:

*1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.)) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".*

**CONSIDERATO** che, per l'attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;

**VISTA** la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 in materia di assunzioni da parte dei Comuni del 13/05/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/09/2020;

**PRESO ATTO CHE:**

- con il D.M . sopra richiamato sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;
- per il Comune di Campegine i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

**Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3:**

<b>POPOLAZIONE (al 31/12/2019)</b>	<b>5.272</b>
<b>FASCIA</b>	<b>E</b>
<b>VALORE SOGLIA PIU' BASSO</b>	<b>26,9%</b>
<b>VALORE SOGLIA PIU' ALTO</b>	<b>30,9%</b>

**DATO ATTO CHE**, in base quanto specificato dal D.M. 17 marzo 2020, per determinare le capacità assunzionali dell'ente occorre calcolare il rapporto tra spese di personale sulla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati;

**CONSIDERATO CHE** la circolare esplicativa, al punto 1.2 *Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spese/entrate*, in riferimento al suddetto D.M. chiarisce che

*“l'articolo 2 contiene la definizione delle voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione.*

*Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003, U1.03.02.12.999.*

*Per “entrate correnti” si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.*

*Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.*

*Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli allegati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione accertamenti;”*

**DATO ATTO CHE**, come indicato, all'art.3, comma 1 lett.a) del D.M. nella spesa di personale va ricompresa la spesa *“per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”*;

**RITENUTO**, pertanto, di ricomprendere nel conteggio delle spese di personale la quota di spesa di personale relativa al personale trasferito all'Unione Val d'Enza alla quale il Comune di Campegine partecipa e la quota di spesa di personale relativa al personale trasferito all'ASP “Carlo Sartori” per la gestione dei servizi di Assistenza domiciliare, Centro Diurno e Casa Residenza;

**RITENUTO**, inoltre, al fine di rendere omogeneo il calcolo della percentuale della spesa di personale sulle entrate correnti, di includere al denominatore la quota della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio dell'Unione Val d'Enza, al netto del FCDE nella percentuale di partecipazione del Comune di Campegine oltre che la quota percentuale delle entrate dell'ASP “Carlo Sartori” relative alla gestione dei servizi di Assistenza domiciliare, Centro Diurno e Casa Residenza;

**VISTI**, in merito, i dati acquisiti dall'Unione Val d'Enza relativi al Rendiconto della Gestione 2019 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.14 del 31/08/2020 e i dati acquisiti dall'Asp "Carlo Sartori" ;

**VISTI** i prospetti di calcolo, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati quali parti integranti alla presente deliberazione, dai quali si evince che il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari a 30,88%;

**RAFFRONTANDO** la predetta percentuale con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che il Comune di Campegine si colloca su un valore intermedio tra i suddetti valori soglia;

**VISTO**, in particolare, l'art.6, comma 3 del succitato D.M. 17 marzo 2020 il quale prevede che:

*3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato."*

**RILEVATO** che, dai conteggi evidenziati nei prospetti allegati, risulta che, il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nella previsione di spesa dell'anno 2021 è del 30,07% che risulta inferiore al 30,34% relativo al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti calcolato sui dati dell'ultimo rendiconto della gestione approvato, relativo all'anno 2019;

**RITENUTO**, pertanto, dopo un'analisi della situazione dei servizi dell'ente, di disporre, per l'anno 2021, le seguenti assunzioni:

- assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore tecnico – cat.C da assegnare al 3° Settore Assetto del Territorio, Ambiente e Patrimonio mediante mobilità esterna/concorso pubblico/utilizzo graduatoria concorsuale anche di altri enti;
- assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore tecnico – cat.B3 da assegnare al 3° Settore Assetto del Territorio, Ambiente e Patrimonio mediante mobilità esterna/concorso pubblico/utilizzo graduatoria concorsuale anche di altri enti;
- assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo amministrativo – cat.D – Responsabile del 1° Settore Affari Generali – Programmazione e Gestione Risorse mediante concorso pubblico;
- assunzione a tempi indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico – cat.D – Responsabile 3° del Settore Assetto del Territorio, Ambiente e Patrimonio;
- eventuale attivazione di assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario o per sostituzioni d'urgenza;
- eventuale attivazione di comandi ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies D. Lgs. 165/2001 per sopperire eventuali esigenze urgenti di sostituzione di personale e/o potenziamento uffici e servizi;

**PRESO ATTO CHE** le assunzioni previste non determineranno un aumento a regime di spesa di personale trattandosi di sostituzioni di personale a tempo indeterminato che è cessato o cesserà dal servizio a vario titolo;

**RILEVATO** che la spesa per tali figure è prevista nel complesso delle spese di personale dello schema di bilancio di previsione 2021/2023;

**CONSIDERATO** che, attualmente, in materia di capacità assunzionali a tempo indeterminato e per il reclutamento tramite mobilità esterna degli Enti non soggetti al patto di stabilità, sono previsti i seguenti vincoli e preso atto che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale e che, nell'ente, non ne sussistono, viste in particolare le note pervenute dal Comune di Campegine agli atti del servizio;
- ha in corso di adozione il piano azioni positive per il triennio 2021/2023;

**CONSIDERATO** che la spesa derivante dalla presente deliberazione rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) e sarà prevista nello schema di Bilancio di previsione 2021/2023;

**ACQUISITO**, il verbale n. 49 in data 08.02.2021, agli atti prot. n. 1065 in data 09.02.2021, concernente il parere favorevole del Revisore Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

**DATO ATTO** che il Comune di Campegine è attualmente a norma con le prescrizioni stabilite dalla Legge 12.03.1999 n. 68 in materia di diritti ai lavoratori disabili;

**CONSIDERATA** la possibilità di modificare la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o alle modalità di reclutamento del nuovo personale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi;

## D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate la quantificazione del costo dotazione organica del Comune di Campegine, per il triennio 201/2023 ammontante ad € 854.467 con il seguente dettaglio:

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CAMPEGINE		valore unitario	spesa totale
NUMERO	CAT.		
3	D1	31.893,87 €	95.681,61 €
20	C	29.367,39 €	587.347,80 €
1	C a 30 ore sett.li	24.472,82 €	24.472,82 €
1	C a 18 ore sett.li	14.683,70 €	14.683,70 €
1	B3	27.501,75 €	27.501,75 €
4	B1	26.194,83 €	104.779,32 €
		totale	854.467,00 €

2. DI APPROVARE il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e, in particolare, la programmazione 2021 che prevede

- assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore tecnico – cat.C da assegnare al 3° Settore Assetto del Territorio, Ambiente e Patrimonio mediante mobilità esterna/concorso pubblico/utilizzo graduatoria concorsuale anche di altri enti;
- assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore tecnico – cat.B3 da assegnare al 3° Settore Assetto del Territorio, Ambiente e Patrimonio mediante mobilità esterna/concorso pubblico/utilizzo graduatoria concorsuale anche di altri enti;
- assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo amministrativo – cat.D – Responsabile del 1° Settore Affari Generali – Programmazione e Gestione Risorse mediante concorso pubblico;
- assunzione a tempi indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico – cat.D – Responsabile 3° del Settore Assetto del Territorio, Ambiente e Patrimonio;
- eventuale attivazione di assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario o per sostituzioni d’urgenza;
- eventuale attivazione di comandi ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies D. Lgs. 165/2001 per sopperire eventuali esigenze urgenti di sostituzione di personale e/o potenziamento uffici e servizi;

2. di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) e sarà prevista con apposita variazione di bilancio ad avvenuto espletamento delle procedure selettive;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. provinciali e alle RSU;

4. di trasmettere il presente atto alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**SUCCESSIVAMENTE**, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito per attuare quanto previsto dal presente atto di modifica della programmazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi;

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Sindaco**

Avv. Giuseppe Artioli

**Il Segretario Comunale**

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro